REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le pere Williams e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), prevede disposizioni relative al metodo di determinazione dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato, per gli stati membri diversi dalla Grecia, tenendo conto :

a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente,

b) dell'andamento dei prezzi di base del settore ortofrutticolo,

c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi ;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, per la campagna 1985/1986, l'importo dell'aiuto per le pere Williams conservate allo sciroppo è stato determinato tenendo conto fra l'altro, per quanto riguarda il prezzo dei prodotti dei paesi terzi, delle assicurazioni circa il rispetto dei prezzi medi all'importazione nella Comunità ;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio (4), l'aiuto comunitario è integralmente applicato in Grecia dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda pere Williams conservate allo sciroppo ; che di conseguenza l'aiuto comunitario sarà applicato integralmente in Grecia dall'inizio della campagna di commercializzazione 1985/1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 :

a) il prezzo minimo da pagare ai produttori, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, e

b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento,

sono fissati nell'allegato rispettivamente per le pere Williams e per le pere Williams allo sciroppo.

Articolo 2

Se la trasformazione non avviene nello stato membro in cui è stato ottenuto l'ortofrutticolo di base, tale stato membro fornisce allo stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco azienda produttrice
Pere Williams destinate alla produzione di pere allo sciroppo	33,34

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Pere Williams allo sciroppo	17,14